



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Tel. 0382-995611

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039

E-MAIL: info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Sannazzaro de' Burgondi

Oggetto: COMUNICAZIONE di inizio di attività di vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda.
(art.4 D.Lgs. 228/2001) (1);

Il sottoscritto
nato a il
C.F. _____ residente ain via
..... n. (tel. n.)
in qualità di imprenditore agricolo dei terreni che fanno capo all'Azienda Agricola denominata
.....
.....
con sede legale in, via n.
C.F. o partita IVA . _____ ; iscritto/a al registro della imprese presso la Camera
di Commercio di al n.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del D.Lgs.n.228/2001 (1) **l'inizio dell'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli** ottenuti per: (barrare la voce che interessa) coltura allevamento
eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori sotto indica

(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente fra quelli elencati)

- ortofrutticolo
- lattiero caseari
- florovivaistico
- vitivinicolo
- olivicolo
-

a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione.

Il sottoscritto comunica, altresì, che l'esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le seguenti modalità:

- in azienda ubicata in via/piazza n.
- in forma itinerante
- in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq. ubicata in via/piazza
.....



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Tel. 0382-995611

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039

E-MAIL: info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

- su aree pubbliche in forma NON itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l'assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario presentare la contestuale domanda in bollo di assegnazione del posteggio) per cui contestualmente

CHIEDE il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico per il posteggio n.
sito in via per il mercato

- con la forma del commercio elettronico
- commercializzando anche prodotti agricoli NON provenienti dalla propria azienda: *(indicare la tipologia di prodotti)*

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto presidente Repubblica n.445 del 28.12.2000), il sottoscritto dichiara:

- che i prodotti posti in vendita sono ricavati:
 - dal fondo denominato..... ubicato in via con estensione di Ha.;
 - dal fondo denominato..... ubicato in via con estensione di Ha.;
 - dal fondo denominato..... ubicato in via con estensione di Ha.;
 - dal fondo denominato..... ubicato in via con estensione di Ha.;
- di avere disponibilità del locale / area con superficie di mq a titolo di
- che i locali dove si intende esercitare l'attività possiede i requisiti di usabilità previsti dalla vigente normativa;
- di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria n. del relativa ai locali di vendita *(da compilare nel caso sia dovuta)*
- di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. n.155/97;
- che tutto il personale addetto alla manipolazione e/o somministrazione di sostanze alimentari è dotato di tessera sanitaria personale,
- che non ricorre l'ipotesi ostativa all'esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato art.4 del D.Lgs.228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti,
- che per i locali è stato rilasciato il certificato prevenzione incendi n. in data *(da compilare nel caso sia dovuta)*
- nel caso di cooperative, che il numero dei soci che conferisce il proprio prodotto per la vendita è di, *(come da allegato elenco)*
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia);
- che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare non è superiore a Lire 80.000.000 pari a € 41.316,55 (per gli imprenditori individuali) ovvero a Lire 2 miliardi pari a € 1.032.913,80 (per le società).



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Tel. 0382-995611

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039

E-MAIL: info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Si impegna, ai sensi del comma 8 dell'art.4 del D.Lgs.n.228/01, a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti previsti e, in tal caso, a rispettare gli eventuali vincoli di programmazione previsti dal Comune.

Allega:

- planimetria dei locali qualora la vendita avvenga in appositi locali;
- elenco dei soci, con l'indicazione dei rispettivi fondi di produzione e delle quantità di prodotto conferite;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Data

FIRMA

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, il sottoscritto autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo in argomento.

CHIARIMENTI:

- a) **Le dichiarazioni** di altre persone (amministratori, soci) indicate nell'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 ai **fini antimafia** vanno rese:
- per le S.N.C. da parte di tutti i soci;
 - per le S.A.S. da parte dei soci accomandatari;
 - per le società di capitali (ad es. S.R.L., S.P.A. ecc...) dal legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione come previsto dall'art. 2 D.P.R. n. 252/1998

NORMATIVA:

(1) D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Articolo 4. Esercizio dell'attività di vendita.

1. *Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.*

2. *La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.*

3. *La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.*

4. *Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Tel. 0382-995611

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039

E-MAIL: info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.